



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 464 del 2013, proposto da:

Zucchelli S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Pulidori, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Luca Righi in Firenze, via delle Mantellate 8;

contro

Comune di San Vincenzo, rappresentato e difeso dall'avv. Renzo Grassi, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Luca Capecci in Firenze, via Bonifacio Lupi 20;

Comune di Sassetta;

nei confronti di

Demolizioni Fiaschi di Fiaschi Mario & C. S.n.c.;

per l'annullamento

della Determinazione n. 78 del 13.02.2013, comunicata il 14.02.2013, del Dirigente Area Servizi Generali, Dott. Giorgio Ghelardini, con la quale il Comune di San Vincenzo, ha proceduto alla aggiudicazione definitiva della gara per l'affidamento del servizio di rimozione forzata o blocco e custodia veicoli del biennio 2013-2015 alla ditta demolizioni Fiaschi s.n.c., relativamente al territorio di competenza del comando di polizia municipale, cioè i Comuni di San Vincenzo e di Sassetta - C.I.G. n. 468652204D;

nonché di ogni atto e provvedimento ad essa presupposto connesso e conseguente tra cui, comunque ed in ogni caso:

- del verbale 28.11.2012 di aggiudicazione provvisoria alla controinteressata demolizioni Fiaschi s.n.c.;
- delle comunicazioni 6.12.2012 e 13.12.2012 del Comune, anche intese, eventualmente, quali dinieghi di autotutela in merito al metodo di calcolo del punteggio;
- del diniego tacito di autotutela in relazione alla raccomandata del legale di parte attrice avv. Carlo Fiori del 15.01.2013;
- del processo verbale di consegna anticipata 18.02.2013 di affidamento del servizio alla Demolizioni Fiaschi S.n.c..

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Vincenzo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2013 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Considerato:

- che il Comune di San Vincenzo, a seguito dell'ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta dalla ricorrente Zucchelli S.r.l., ha annullato d'ufficio il provvedimento di aggiudicazione oggetto di impugnativa e, contestualmente, ha stabilito di aggiudicare l'appalto in questione alla medesima Zucchelli S.r.l., mostrando in tal modo di volersi incondizionatamente adeguare al *dictum* del giudice;

- che in data 3 giugno 2013 è intervenuta fra il Comune resistente e la Zucchelli S.r.l. la sottoscrizione del contratto di affidamento del servizio per la durata di un biennio decorrente dalla stipula del contratto stesso;

- che, pertanto, la materia del contendere deve considerarsi cessata senza che residui alcuno spazio per le pretese risarcitorie prospettate dalla ricorrente, integralmente soddisfatta in forma specifica mediante l'affidamento del servizio per la sua originaria durata biennale (a differenza da quanto adombrato dalla Zucchelli nella memoria di replica del 24 maggio 2013, i mesi "perduti" sono totalmente compensati dalla traslazione in avanti della durata contrattuale);

- che, ai fini del regolamento delle spese processuali, deve essere ribadita la delibazione di manifesta fondatezza del ricorso, già anticipata in sede cautelare, con particolare riferimento alle censure che investono la mancata sottoscrizione dell'offerta tecnica dell'aggiudicataria: al riguardo è appena il caso di precisare che, per giurisprudenza costante, la sottoscrizione dell'offerta tecnica assolve la funzione di assicurare provenienza, serietà, affidabilità e insostituibilità dell'offerta medesima e ne costituisce elemento essenziale di ammissibilità sia sotto il profilo formale che sotto quello sostanziale, con la conseguenza che la sua mancanza inficia la validità e la ricevibilità della manifestazione di volontà contenuta nell'offerta senza che sia necessaria, ai fini dell'esclusione delle offerte non sottoscritte, una espressa previsione della legge di gara (fra le altre, cfr. Cons. Stato, sez. V, 20 aprile 2012, n. 2317; id., 25 gennaio 2011 n. 528);

- che, pertanto, nei rapporti fra la società ricorrente e il Comune di San Vincenzo le spese di lite seguono la soccombenza virtuale, mentre possono essere compensate nei confronti del Comune di Sassetta e della controinteressata, i quali hanno rivestito un ruolo marginale nella vicenda e neppure hanno inteso resistere alla domanda in giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere.

Condanna il Comune resistente alla rifusione delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori di legge.

Dichiara compensate le spese nei rapporti fra la società ricorrente, il Comune di Sassetta e la controinteressata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Buonvino, Presidente

Alessandro Cacciari, Consigliere

Pierpaolo Grauso, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/09/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)